

**Federica Gaia CORBETTA**

**COMPENDIO di**  
**ORDINAMENTO**  
**FORENSE e**  
**DEONTOLOGIA**

**XI edizione**  
**2022**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

### 11.3. AUTONOMIA DEL COMPENSO E SOLIDARIETÀ PROFESSIONALE.

In linea di principio l'avvocato può richiedere al cliente il compenso **soltanto per l'opera effettivamente prestata** in suo favore e – come è logico che sia – non può pretendere dal cliente il pagamento di compensi per l'attività svolta da altro collega nello stesso giudizio.

Questa regola generale soffre un'importante eccezione per effetto della c.d. **solidarietà professionale**. Secondo l'art. 13, comma 8, l.r.f., infatti, *quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà*. La norma è posta a garanzia degli avvocati, nell'eventualità in cui le parti giungano ad accordarsi direttamente al di fuori del procedimento in corso, superando di fatto il ministero dei propri difensori e ponendo questi ultimi nella difficoltà di recuperare i compensi loro spettanti dai propri assistiti. Rispetto al previgente art. 68 l.p.f. si registrano alcune novità: innanzi tutto, non si fa più riferimento ai soli procedimenti giudiziali, ma anche agli **arbitrati (sia rituali che irrituali)**; mentre la vecchia norma faceva riferimento alle sole liti definite con **transazione**, ora si parla di “**accordi presi in qualsiasi forma**”; infine, l'inciso “**salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà**” recepisce quella frequente prassi contrattuale con la quale gli avvocati rinunciano alla solidarietà professionale, obbligandosi – in caso di chiusura della controversia mediante accordo – a richiedere il compenso solo al proprio cliente (c.d. **clausola di esclusione della solidarietà professionale**).

### 11.4. LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL COMPENSO.

L'art. 2956 c.c. stabilisce che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive in **tre anni**. È questa una **prescrizione presuntiva**: decorsi tre anni senza che il professionista abbia sollecitato il pagamento, la legge presume che il debito sia stato effettivamente pagato o sia comunque estinto per altra causa. Trascorso il predetto lasso temporale, il cliente sarà esonerato dall'onere di provare il proprio adempimento. Secondo l'art. 2957, comma 2, c.c., il termine

decorre *dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati dall'ultima prestazione.*

La prescrizione presuntiva differisce da quella ordinaria per il fatto di non essere assoluta, ammettendo **prova contraria**. Il creditore, infatti, può vincere la prescrizione presuntiva o deferendo alla controparte il **giuramento decisorio** (art. 2960 c.c.) o ottenendone una **confessione** (artt. 2730 ss. c.c.). L'avvocato, di conseguenza, avrà due strade per evitare la prescrizione presuntiva: sollecitare il pagamento entro tre anni o, se questi sono passati, farsi riconoscere dal cliente con uno dei mezzi di prova appena citati l'esistenza del credito. Solo in questi casi **subentrerà** l'applicazione dell'ordinario termine di **prescrizione decennale**.

Quanto agli **interessi**, essi decorrono dalla data d'invio della parcella o del preventivo di parcella, che costituisce elemento indispensabile per la costituzione in mora del cliente. La dottrina più accorta, peraltro, rileva che deve ritenersi applicabile anche ai pagamenti nei confronti dei professionisti l'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), in ragione del quale gli interessi decorrono, **automaticamente**, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (DANOVI).

La **rivalutazione monetaria**, invece, **non opera in automatico**. Il credito dell'avvocato per i compensi professionali è infatti credito di valuta, non di valore, poiché ha per oggetto la prestazione di una somma di denaro. Al fine di ottenere la rivalutazione monetaria, l'interessato dovrà quindi dimostrare il pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c.

Si ricorda, infine, che le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione godono del **privilegio generale sui mobili** (art. 2751-bis c.c.).

## ■ 11.5. LE AZIONI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO.

L'avvocato che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento del compenso a lui dovuto ha sostanzialmente due vie davanti a sé:

- **il ricorso per ingiunzione**, disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., che può essere sempre utilizzato dall'avvocato, con la precisazione che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, quando si tratti di prestazioni giudiziali in materia civile, il giudizio prosegue nelle forme del rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;
- **il procedimento speciale** previsto dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, **per le prestazioni giudiziali in materia civile**. Tale procedimento, peraltro, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ha perso gran parte della sua peculiarità, essendo stato ricondotto nell'alveo del rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c.

Con riferimento al **procedimento speciale**, l'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (che riguarda, come detto, le sole prestazioni giudiziali in materia civile) stabilisce che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, **dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura**, se non intende procedere per decreto ingiuntivo, procede ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Quest'ultimo estende al procedimento in questione (nonché al giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo) il **rito sommario di cognizione** di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.

L'**oggetto della controversia** rispetto alla quale si può procedere con rito sommario è limitato dalla giurisprudenza alla **determinazione del quantum dovuto**, senza che possa giungersi ad uno scrutinio dei presupposti del diritto al compenso, dei limiti del mandato, o della sussistenza di cause estintive o limitative dello stesso: in altre parole, non devono sussistere contestazioni sull'esistenza del diritto al compenso. L'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilisce poi che la competenza spetta all'**ufficio giudiziario di merito adito per il processo** nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Si tratta di una **competenza funzionale e inderogabile**. Se competente è il tribunale, questo decide in composizione collegiale (anche nelle ipotesi in cui il giudizio di merito si sia svolto di fronte al tribunale monocratico). Nel procedimento speciale le parti possono **stare in giudizio personalmente** e l'**ordinanza** che definisce il giudizio è **inappellabile**. Di conseguenza, questa sarà **solo ricorribile per cassazione** ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

## SCHEMA DI RIEPILOGO

